

L'obiezione di coscienza del personale coinvolto nell'IVG.

L'aborto in Italia: spunti ricostruttivi e di sintesi

(Giuseppe Anzani)

1.- Obiettare significa “scagliare contro”. Un gesto ribelle, una scelta antagonista, qualcosa che resiste a un comando, o infrange un divieto. Applicata al mondo della legge, che di comandi e divieti è tessuta, ed è fatta per scrivere le giuste regole della convivenza sociale, l'obiezione è per sua natura un impatto che fa scandalo. Se la legge è voce del giusto, obbedire è pratica di giustizia, e obiettare è un controsenso; e generalmente accade così, dentro un sistema-ordinamento indirizzato al bene comune. Una volta posto il comando del principe (*jussum*) o il vincolo del patto sociale, questo dovrebbe essere l'imperativo, e il dissenso represso.

Ma c'è quell'altra grande parola che si affianca ad *obiezione* ed è la parola “*coscienza*”. E dice che non è semplicemente una disobbedienza, ma piuttosto un'obbedienza ad altro comando, di rango superiore. Anche “*obbedienza*” comincia per “*ob*”; e forse viene da “*ob-audire*”, cioè ascoltare in profondità, in totalità. Non per nulla nella lingua greca obbedire è esattamente l'identico di “essere persuasi”. Non è dunque piegare la schiena o sottomettere il pensiero alla paura o alla convenienza, di fronte a una volontà esterna che comanda perché è forte; ma ascoltare una voce interiore in modo così profondo da esserne persuasi e da restarvi fedeli qualunque cosa accada.

E' l'intuizione che la sapienza greca cantò in modo sublime e tragico nel mito di Antigone, quasi 2500 anni fa. Antigone infrange l'editto di Creonte, il divieto di sepoltura di Polinice (il nemico che aveva assediato la città di Tebe), per obbedienza a una legge divina superiore al “*nomos*” del re, e accetta di morire per questo. La tragedia greca afferma così per la prima volta l'esistenza e il primato delle “*agrapta nomina*”, le leggi “non scritte” al di sopra delle leggi umane.¹

¹ “... e i tuoi bandi

io non credei che tanta forza avessero
da far sí che le leggi dei Celesti,
non scritte, ed incrollabili, potesse
soverchiare un mortal: ché non adesso
furon sancite, o ieri: eterne vivono
esse; e niuno conosce il dí che nacquero.

E violarle e renderne ragione

ai Numi, non potevo io, per timore

d'alcun superbo.” (Sofocle, “Antigone”, 437 segg. Trad. E. Romagnoli)

Questo approdo fondamentale, e direi definitivo se pensiamo alla perenne contemporaneità dello stupore kantiano verso l'intima voce come verso il cielo stellato, resta il crocevia della riflessione umana sul rapporto fra giustizia e legge, fra giuspositivismo e giusnaturalismo. Così evidente quando si tratta di scrivere le "dichiarazioni universali dei diritti" che non si inventano per volere di principe o voto di maggioranze, ma stanno nella natura delle cose.

Nella civiltà romana, un giovane soldato, Massimiliano, aggiunge alla ribellione mansueta e incrollabile al comando ingiusto del potere la visione globale di un altro orizzonte. "Non posso fare la guerra" – dice Massimiliano – "quia christianus sum". Il suo "essere" cristiano non è più semplicemente antagonista al comando di uccidere che sta nella legge di guerra, ma spalanca una visione diversa in cui la guerra non ha posto, non ha senso. Una nuova rivoluzione che sovverte anche l' virgiliano del "regere imperio populos" con l'occhio ai nemici soggiogati. Il cristiano non ha nemici. Ha una patria, sì; ma la sua patria definitiva è oltre il tempo, ed è con tutti i fratelli. Anche Massimiliano paga con la vita l'obiezione. Ma le conferisce un ulteriore carattere di profezia.

Questa dunque, nelle sue origini e nella sua essenzialità è l'obiezione di coscienza: non una ribellione, ma una obbedienza profetica.

2.- L'obiezione penetra problematicamente nella nostra recente storia del diritto poco dopo la fine dell'immensa tragedia della seconda guerra mondiale, quella dell'olocausto e dell'ecatombe nucleare.

Pietro Pinna, un testimone di Geova, è il primo a rifiutare di indossare la divisa e compiere il servizio militare di leva "per ragioni di coscienza". È trattato da fuorilegge, e viene condannato. Altri lo imitano, condannati anch'essi. Sprezzati come disertori. Scontata la pena si rinnova l'ordine di coscrizione; si rinnova il rifiuto, si rinnova la galera. Poi nel crogiuolo ribollente della fine degli anni '60 monta l'attenzione pubblica. Si registrano coraggiose seppur isolate difese in campo cattolico (Lorenzo Milani, Ernesto Balducci). Si fa strada in certo modo un desiderio più diffuso che percepisce le disavventure giudiziarie di questa schiera di obiettori come una spina fastidiosa, da levarsi. Nasce così la prima legge che regola l'obiezione: il servizio militare armato potrà essere sostituito da un altro tipo di servizio, anche di tipo civile.²

² Legge n. 772 del 1972, Art. 1: "Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.

I motivi di coscienza adottati debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.

Niente di automatico, la sostituzione avviene per decisione amministrativa, dopo esame. Il servizio sostitutivo è più lungo, dura otto mesi di più. Ma una svolta storica si è compiuta³: l'obiezione legalizzata introduce una deroga alla assolutezza del comando giuridico, una deroga che diviene essa stessa comando giuridico.

Di lì in poi, il principio prenderà strade multiple. Nel 1978 viene introdotta l'obiezione nella legge 194 sull'aborto; nel 1993 nella legge sulla sperimentazione animale; nel 2004 nella legge sulla procreazione medicalmente assistita. La riflessione in sede normativa non è ancora finita, se si pensa ai temi di "fine vita" posti in esame dalla sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale e dalle proposte di legge pendenti in Parlamento.

Giova però completare, pur brevemente, la traccia evolutiva dell'obiezione al servizio militare, come filo rosso che affronta di lì a poco lo scandalo inverso di un dubbio di tradimento del dovere di difendere la patria. C'è un articolo 54 che lo chiama "sacro", ed è l'unico punto in cui in una costituzione laica compare il sacro. La Corte costituzionale risolve il problema con una geniale e pregnante interpretazione⁴: la patria si difende non solo con le armi in pugno, ma anche senza essere armati, e anche sugli avamposti interni della solidarietà sociale e del servizio civile.

Quasi simultaneamente, un'altra sentenza, stavolta del Consiglio di Stato in adunanza plenaria⁵ fa giustizia dell'esame amministrativo inteso a verificare se la coscienza era vera o no, a misurarla, a chiederne dimostrazione, a decidere se concedere o negare. Per l'obiettore il servizio sostitutivo diviene un diritto: anzi, essendo un diritto soggettivo perfetto, può chiamarsi non più "sostitutivo", ma propriamente "alternativo". L'istituto cammina così verso la

³ La legge 15 dicembre 1972, n. 772 in termini di civiltà giuridica, è un passo importante. Più che la depenalizzazione di un reato che cagionava disprezzo oltreché condanna, è il primo riconoscimento del valore della coscienza (non disprezzabile). I suoi limiti sono pesanti, ma destinati ad essere corretti da interventi successivi.

⁴ Corte costituzionale 24 maggio 1985, n. 164. Il dovere di difendere la patria è suscettibile di adempimento anche attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato. Nel 1989, con la sentenza n. 470 la Consulta abolisce la disparità di durata del servizio civile rispetto a quello militare armato.

⁵ La sentenza 24 maggio 1985, n. 16 del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria è un altro passo di civiltà: la commissione incaricata di valutare i motivi dell'obiettore non dovrà giudicare il grado di profondità dei convincimenti e dei motivi adottati dall'obiettore, ma soltanto la loro non manifesta infondatezza. Vuol dire che si addossa all'obiettore la prova di fondatezza e sincerità dei suoi motivi; semmai è il Ministero che ha l'onere di provare il contrario. Un colpo alla cultura della diffidenza e del sospetto, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. Una pista nuova e coraggiosa.

definitiva legge n. 230 del 1998. Quell'anno gli obiettori, che nel 1990 erano stati 16mila, diventano 70mila. Di lì a poco (1 gennaio 2005) la leva obbligatoria viene abolita.

3.- Frattanto, l'obiezione aveva affrontato un altro campo, oltre a quello dell'aborto del 1978: un campo a suo modo peculiare e innovativo, sul piano della sensibilità etica, quello della sperimentazione animale. A suo modo un'altra pietra miliare, per la diversa estensione dell'ambito che lambisce i confini della coscienza. E un diverso, nuovissimo impianto lessicale: una formula destinata ad essere copiata nella stessa legge definitiva sul servizio militare. Dice così: “**Diritto** di obiezione di coscienza” Dice esattamente “diritto”. E recita: “I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono *alla violenza su tutti gli esseri viventi*, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza *ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.*”⁶

La formula si attaglia, modificando le parole in corsivo, ad ogni altra ipotesi di materia eticamente sensibile che venga normativamente regolata. Assume valore di principio generale, che declina le sue fonti, il suo lignaggio, la sua nobiltà. Così trapassa dunque nella definita legge sulla obiezione di coscienza al servizio militare.⁷ Nella legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita si riproduce la formula vecchia del 1978, attinta all'art. 9 della legge n.194.

4. - Campeggia ormai la dizione che l'obiezione è un diritto. Nel sistema giuridico ha ormai preso figura di istituto. La sua forza etica primaria è

⁶ Gli effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza (nella specie riferita a “i medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza” sono questi: “non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.”

⁷ LEGGE 8 luglio 1998 n. 230 - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza. Articolo 1 1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, *non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato*, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei «Principi fondamentali» della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

penetrata dentro il recinto precettivo. Non più da ribelle, ma assecondata e protetta.

Il Comitato Nazionale di Bioetica, in un documento del 12 luglio 2012 dice che “l’obiezione di coscienza in bioetica è un diritto costituzionalmente fondato (con riferimento ai diritti inviolabili dell’uomo), costituisce un’istituzione democratica, in quanto preserva il carattere problematico delle questioni inerenti alla tutela dei diritti fondamentali senza vincolarle in modo assoluto al potere delle maggioranze, e va esercitata in modo sostenibile”. Essa non solo tutela la libertà di coscienza individuale, ma “rappresenta una istituzione democratica”.

Nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nel Titolo II° intitolato alla libertà, all’art. 10 (dove si afferma il principio fondamentale che “ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione”) si soggiunge come corollario che “il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”.

Nella memoria di Antigone, di Massimiliano, dei condannati che hanno fatto la storia, ora ci chiediamo: se una originaria ribellione è divenuta diritto, una freccia scagliata che trova morbida accoglienza, quale bersaglio può attingere ormai? Non è forse come il fuoco, che può lottare e ardere e vincere su ciò che consuma, e che consumato lo spegne?

Se il diritto a obiettare genera l’abbandono del campo alle sole forze che gestiscono le vicende umane nel modo che alla propria coscienza ripugna, di chi è la vittoria? Dove può abitare la profezia, se i profeti sono divenuti evanescenti, o restano intrappolati nelle polemiche circa i confini dei loro “fastidiosi” diritti? E’ preoccupante che la riflessione sull’obiezione medica all’aborto prenda spesso la piega di una disputa sul servizio e il disservizio, quasi schiacciando lo spessore umano tremendo del problema abortivo in Italia in diatribe sull’organizzazione del lavoro.

Così la lettura dell’art. 9 della legge 194/1978 vien fatta a guisa d’un mansionario percorso da pignolerie quasi “sindacali”. La norma dice che ci sono “attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza”, da cui gli obiettori sono “esonerati”; e che c’è “l’assistenza antecedente e conseguente all’intervento” da cui non sono esonerati. Dal lato empirico, sembra facile distinguere; dal lato concettuale i dubbi si insinuano e possono farsi estenuanti. Con l’aria di regolare i confini, la scarsa giurisprudenza in taluni casi ha fatto uso della figura di omissione di atti

d'ufficio (per il medico che non si presta a fare il controllo ecografico nella fase successiva alla somministrazione del farmaco abortivo).⁸

Mi vado chiedendo se c'è un modo di riproporre il senso dell'obiezione di coscienza al di là di queste schermaglie, pur importanti. Se una volta acquisito il carattere di diritto debba tenersi per morta la fiamma dell'obbedienza al dovere che sorpassa la legalità. Se dopo una storia densa di sofferenze e di sacrifici dei progenitori dell'obiezione, il sale della profezia rischi ora di perdere il suo sapore. Se basti il primo dovere di non prender parte per la morte, uscendo fra gli esonerati, paghi di avere le mani nette, o se l'obbedienza a quell'altra grande legge che si compendia nel comandamento nuovo non chieda di protendere le proprie mani a prender parte per la vita. A sanare il male. a costruire quell'altro orizzonte di civiltà, il cui traguardo è speranza e ragione della propria scelta positiva.

5. - Io sono convinto che se c'è una residua possibilità di dialogo fra chi fa l'obiezione e chi dice che l'aborto è un diritto "perché c'è la legge", essa va trovata sul terreno dei propositi solidali enunciati proprio nella legge che intitola se stessa alla "tutela sociale della maternità", per "la vita umana dal suo inizio", per "superare le cause che potrebbero indurre la donna a interrompere la gravidanza".

C'è un curioso slittamento dell'oggetto di discussione e riflessione, che inasprisce le sordità rispettive: non l'aborto (la piaga, la tragedia) e le cause che lo inducono e ne fanno vittime madre e bambino, ma l'accesso al servizio sanitario abortivo, quale capitolo del diritto alla salute. Il secondo tema ha cancellato il primo, divenuto quasi uno scontato presupposto, qualcosa che accade e che si gestisce, con brava organizzazione. In questo modo le riluttanze, le astensioni, gli esoneri, i "buchi" del servizio divengono disfunzione, negazione di un diritto a prestazioni sanitarie, ingiustizie. Nel giugno dello scorso anno il Parlamento europeo ha approvato una Relazione che invita gli Stati membri a "garantire l'accesso universale all'aborto sicuro e legale".

Ecco spostato il bersaglio: non più il bene o il male dell'atto abortivo, ma l'efficienza o inefficienza dell'apparato che vi dà accesso. Non se sopprimere un figlio in grembo sia giusto o sbagliato, ma se il servizio sanitario abortivo

⁸ Cass. Sez 6 – sentenza n. 18901 dep. 13/05/2021. "Integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico che, richiesto di assistere una paziente sottoposta ad interruzione volontaria di gravidanza indotta per via farmacologica, si astenga dal prestare la propria attività nella fase successiva alla somministrazione del farmaco abortivo - nella specie, non eseguendo il controllo ecografico previsto dalle linee guida - atteso che in tale ipotesi non può invocarsi il diritto di obiezione di coscienza, avuto riguardo ai limiti stabiliti per il suo esercizio dall'art. 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194."

realizzi la c.d. “salute sessuale riproduttiva”. Non la vita, ma la funzionale manutenzione della macchina di sfalcio della vita.

E invece il diritto vorrebbe l’approccio contrario. Capire perché s’affacci quel pensiero di morte nella vita d’una madre. Calarsi dentro le ragioni di una maternità a rischio di rifiuto, o di rinuncia, per le strettoie, le angustie, le attese inappagate, gli ostacoli pur rimovibili ma divenuti insuperabili per l’indifferenza sociale e per la diserzione alle promesse d’aiuto.

Io credo che debba essere questo il compito positivo e profetico degli obiettori, aiutare la vita. Ognuno troverà modo, troverà compagni di strada, troverà coraggio e consenso. E il conforto che nasce dalla interiorità di quella legge non scritta che chiede non solo di non uccidere, ma di far vivere. Far vivere: aiutare la vita.